



R.G. C.S.A.: 01/2026

Sent. N.: 01/2026

**FEDERAZIONE ITALIANA BOCCE
CORTE FEDERALE D'APPELLO**

La Corte Federale d'Appello, nelle persone di

Avv. Antonio De Nisco

Presidente

Avv. Giuseppe Emmolo

Vice Presidente

Avv. Andrea Borgheresi

Componente

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul reclamo presentato dalla ASD NCDA Capitino, in persona del legale rappresentante pro tempore, avverso la sentenza del Giudice Sportivo Nazionale F.I.B. datata 23.04.2026.

PREMESSO CHE

In data 18 aprile 2026 si disputava l'incontro del Campionato di Serie A2 – Girone 2, specialità Raffa, tra:

A. S. D. Bocciofila Catanzarese

A. S. D. NCDA Capitino – Fiori

Nel corso del secondo set dell'incontro individuale, sul punteggio di 3 a 2 in favore della società Capitino, il tecnico della medesima società, sig. Gianluca Venditti, richiedeva un time-out al termine di una mano di gioco, prima che la formazione avesse proceduto al lancio del pallino.

Il direttore di gara negava la richiesta ritenendo che, nella fattispecie, la sospensione non potesse essere concessa in quel preciso momento del gioco. La decisione veniva contestata dalla società Capitino, la quale assumeva che la richiesta fosse stata formulata tempestivamente e conformemente alla disciplina regolamentare.

Nel referto di gara il direttore dell'incontro dava atto, in sostanza, di avere negato il time-out perché, consultato il regolamento del Campionato di Serie A2, non vi avrebbe rinvenuto una previsione espressa corrispondente alla richiesta formulata.

Nel successivo supplemento di chiarimento il direttore di gara richiamava, altresì, disposizioni del regolamento del Campionato di Serie A, facendo riferimento alla possibilità di richiedere il time-out quando un giocatore si accinge all'azione.

La società A. S. D. NCDA Capitino proponeva reclamo dinanzi al Giudice Sportivo Nazionale chiedendo:

in via principale, la ripetizione della gara dal momento del negato time-out;
in via subordinata, la ripetizione integrale dell'incontro;
in ogni caso, la restituzione della tassa reclamo e il rimborso delle spese conseguenti.

La società reclamante sosteneva che il diniego del time-out integrasse un errore tecnico in quanto l'azione inizia con il lancio del pallino e non successivamente con quello della bocca, un errore idoneo a incidere sul risultato della gara.

Con provvedimento del 23 aprile 2026, pubblicato il 24 aprile 2026, il Giudice Sportivo Nazionale rigettava il reclamo.

Il provvedimento affermava, in sintesi, che:

l'interpretazione della disciplina regolamentare risultava quanto meno controvertibile;
il diniego del time-out era intervenuto prima del lancio del pallino;
l'incontro era stato comunque interrotto per diversi minuti per le verifiche regolamentari, durante i quali il tecnico ha comunque impartito le proprie indicazioni sul lancio del pallino al proprio giocatore, circostanza questa ammessa sin da subito da parte della reclamante. L'eventuale mancata concessione del time-out, pertanto, appariva irrilevante sull'esito della gara.

Avverso tale decisione la società A. S. D. NCDA Capitino proponeva appello, insistendo sulla tesi secondo cui:

il regolamento del Campionato di Serie A2, all'art. 39 lettera a), disciplina in modo chiaro il diritto del tecnico a richiedere il time-out. In alternativa il regolamento della serie A concede all'allenatore la facoltà di chiedere time out solo quando il giocatore si accinge all'azione, ovverossia all'atto del lancio del pallino;
il direttore di gara ha, quindi, commesso un errore tecnico non scusabile;
la violazione è stata decisiva e tale da compromettere l'esito della gara;
il Giudice Sportivo ha, pertanto, errato nel valorizzare l'assenza di incidenza concreta del fatto sull'andamento del match.

Letti gli atti, con ordinanza del 30.04.2026, la scrivente Corte disponeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti della ASD Bocciofila Catanzarese e rinviava il procedimento all'udienza del 07.05.2026 per l'audizione delle parti.

La controinteressata A. S. D. Bocciofila Catanzarese si costituiva chiedendo il rigetto dell'appello in quanto la normativa non è chiara in ordine al momento del time out all'atto del lancio del pallino e che, in ogni caso, l'eventuale errore del direttore di gara non può

qualificarsi come errore tecnico grave, tale, cioè, da potersi prospettare la ripetizione della gara.

All'udienza comparivano il legale della ASD Capitino, il legale della ASD Bocciofila Catanzarese ed il presidente della stessa. Le parti si riportavano ai propri scritti difensivi e ne chiedevano l'accoglimento. Il legale della parte appellante, su delega del presidente della Capitino, sottolineava la gravità dell'errore tecnico del direttore di gara nel non aver concesso il time out in quel preciso frangente ed anche il fatto che, successivamente, il tecnico sia stato di conseguenza costretto a dare le indicazioni al proprio giocatore senza la dovuta segretezza. Il presidente della Catanzarese precisava, invece, come il momento dell'inizio dell'azione vada individuato non con il lancio del pallino ma con quello della prima boccia.

Licenziate le parti la corte si ritirava in camera di consiglio per decidere.

MOTIVI

L'appello appare infondato e viene, pertanto, respinto.

Sulla dedotta violazione del diritto al time-out l'appellante assume che il regolamento del Campionato di Serie A2 riconosce in modo pieno e incondizionato il diritto del tecnico a richiedere il time-out prima del lancio del pallino, sicché il diniego arbitrale costituirebbe violazione diretta e immediata della norma tecnica.

La censura non può essere accolta.

Dagli atti emerge, infatti, che la richiesta fu formulata al termine di una mano di gioco, prima del lancio del pallino nella successiva fase. Proprio tale collocazione temporale ha generato il dubbio interpretativo che il direttore di gara ha risolto nel senso del rigetto della richiesta.

Orbene, la Corte osserva che: il regolamento vieta il time out a gioco fermo; la disciplina del time-out va letta sistematicamente, in coerenza con la struttura dell'azione di gioco; la nozione di "azione" o di "giocata" non può essere interpretata in modo meramente lessicale; il direttore di gara, nella concreta situazione di campo, ha operato una valutazione che, pur discutibile, non appare manifestamente arbitraria o del tutto estranea al testo regolamentare. Ne consegue che l'episodio non può essere qualificato come violazione pacifica, inequivoca e insuscettibile di interpretazione, ma piuttosto come questione regolamentare opinabile, rispetto alla quale il giudice sportivo ha correttamente riconosciuto l'esistenza di un margine di incertezza nell'esercizio del suo potere valutativo.

Tuttavia, pur volendo considerare applicabile la normativa regolamentare della serie A e pur ammettendo di individuare il momento dell'inizio dell'azione nel lancio del pallino e, quindi, pur riconoscendo che nell'occorso l'arbitro abbia commesso un errore, la corte non ritiene che l'episodio contestato integri la fattispecie di errore tecnico grave, rilevante, quindi, al punto di aver avuto una incidenza sulla gara tale da giustificare la ripresa dal punto in questione o la ripetizione.

In materia sportiva l'errore assume rilievo invalidante soltanto quando: si traduca in una falsa applicazione di una norma chiara; determini un'alterazione oggettiva e grave della regolarità della competizione; incida in modo determinante sull'esito del confronto.

Nel caso di specie il Giudice Sportivo ha correttamente rilevato che l'interpretazione della norma era controvertibile e che, soprattutto, il diniego del time-out non ha determinato un pregiudizio tale da compromettere il risultato della gara.

La Corte condivide tale impostazione. Il fatto che una richiesta tecnica non sia stata accolta non basta, di per sé, a fondare la richiesta della ripetizione dell'incontro, ove non sia dimostrato un nesso causale concreto tra l'asserito errore e il risultato finale.

Sull'incidenza dell'episodio sull'esito della gara, invece, appare il profilo della irrilevanza concreta della supposta violazione.

Dagli atti, infatti, risulta che: l'incontro fu sospeso per alcuni minuti per consentire le verifiche regolamentari; la gara riprese regolarmente; il tecnico della società Capitino ebbe comunque modo di impartire indicazioni tattiche al proprio atleta sul lancio del pallino.

Nel procedimento non è stata fornita prova convincente che la mancata concessione formale del time-out abbia inciso in modo determinante sulla vittoria o sulla sconfitta della squadra.

In altre parole l'appellante non ha dimostrato che, ove il time-out fosse stato accordato, l'andamento dell'incontro sarebbe mutato in modo apprezzabile.

Giova precisare, infine, come non emerga nel regolamento l'esigenza di segretezza del time out chiesto per fornire indicazioni sul lancio del pallino, come scritto sul reclamo e sottolineato in udienza dalla Capitino.

La Corte osserva che il procedimento sportivo non può essere fondato su una mera congettura di una possibile diversa evoluzione della gara, ma richiede un accertamento concreto della decisività dell'errore.

In tale prospettiva è corretta la valutazione del Giudice Sportivo secondo cui la mancata concessione del time-out, per come concretamente avvenuta, non appare idonea a giustificare la radicale misura della ripetizione della gara.

Il Giudice Sportivo ha fatto corretta applicazione del principio secondo cui non ogni irregolarità di fase comporta la caducazione del risultato sportivo, dovendosi verificare se l'evento abbia alterato in modo sostanziale la regolarità della competizione. Nella specie: l'episodio è rimasto circoscritto a un momento specifico della gara;

il tecnico ha comunque potuto interloquire con l'atleta; l'incontro ha proseguito il suo corso senza ulteriori contestazioni; non è emerso alcun elemento oggettivo di alterazione strutturale del confronto.

L'argomento dell'appellante, se accolto, condurrebbe a una automatica ripetibilità della gara ogniqualvolta il direttore di gara assuma una decisione non condivisa da una parte, ed anche non suffragata dal regolamento, anche in assenza di effettivo pregiudizio. Un simile esito non è compatibile con i principi di stabilità del risultato sportivo e di necessaria rilevanza della violazione.

La Corte ritiene corretta, inoltre, la valutazione probatoria operata dal Giudice Sportivo. Il referto arbitrale costituisce la fonte primaria di accertamento dei fatti di gara. Esso non è stato superato da prove di segno contrario dotate di pari forza persuasiva. Le dichiarazioni difensive della società appellante, pur apprezzabili sul piano argomentativo, non sono sufficienti a infirmare la ricostruzione ufficiale.

La decisione di rigetto del reclamo e di conferma del risultato di gara appare coerente con l'entità effettiva del fatto.


La ripetizione dell'incontro, invece, costituisce rimedio eccezionale, da adottarsi solo in presenza di un errore tecnico grave e realmente incidente sull'esito della competizione. Tale soglia non risulta raggiunta.

P. Q. M.


La Corte Sportiva d'Appello della F. I. B., definitivamente pronunciando sull'appello proposto da A. S. D. NCDA Capitino avverso il provvedimento del Giudice Sportivo Nazionale del 23 aprile 2026, pubblicato il 24 aprile 2026, così provvede:
rigetta l'appello e conferma integralmente il provvedimento impugnato.
Manda alla segreteria per gli adempimenti del caso

Roma 08.05.2026

Avv. Antonio De Nisco - Presidente



Avv. Giuseppe Emmolo - Vice Presidente estensore



Avv. Andrea Borgheresi - Componente

